

11518-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
contenzioso civile  
G. L. n. 12 del 2000, art. 52  
d.lgs. n. 28 del 2000, art. 107  
 effettuato in ufficio  
 effettuato in parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Angelo Costanzo

- Presidente -

Sent. n. sez. *76*

Orlando Villoni

UP - 20/01/2022

Ercole Aprile

R.G.N. 30474/2021

Martino Rosati

- relatore -

Benedetto Paternò Raddusa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 08/04/2019 della Corte di appello di Ancona;

letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. (omissis) , attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona dell'8 aprile 2019, che ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale della stessa città il 6 giugno 2018, per il delitto di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2), cod. pen., per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento impostogli dal giudice civile in favore del figlio minore, facendo così mancare a quest'ultimo i necessari mezzi di sussistenza.

Sono state altresì confermate la statuizioni risarcitorie in favore della moglie separata, (omissis) , costituitasi nel processo come parte civile.

2. Il ricorso rassegna tre doglianze.

2.1. Vizio di motivazione in punto di stato di bisogno del minore, non potendo tale condizione ricollegarsi per ciò solo all'inadempimento dell'obbligo di mantenimento, nonché in ordine all'incapacità dell'imputato di provvedere.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Quest'ultima, infatti, si è costituita in proprio e non, invece, nella qualità di legale rappresentate del figlio minore, ma non può ritenersi che abbia personalmente patito alcun danno immediato e diretto per effetto della condotta delittuosa ipotizzata, né ha dedotto altri danni da questa derivati.

2.3. Omessa motivazione in ordine al *quantum* del danno morale, liquidato secondo equità.

Inoltre, si ribadisce l'assenza di un danno diretto per la parte civile, che avrebbe potuto agire in regresso verso l'altro genitore inadempiente, per il recupero della relativa quota delle spese di da essa sostenute per il mantenimento del figlio minore.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Nessuno di tali motivi di ricorso supera la soglia dell'ammissibilità.

2. Il primo è del tutto aspecifico.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi costantemente affermati da questa Corte in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare: ovvero che l'incapacità economica dell'obligato dev'essere assoluta ed integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 53173 del 22/05/2018, R., Rv. 274613; Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C., Rv. 264667); che incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi tale impossibilità di adempiere, non essendo idonea, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (tra le tantissime, Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427); che il reato sussiste anche se l'altro genitore provveda in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole, senza che possa rilevare l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere (Sez. 6, n. 34675 del 07/07/2016, R., Rv. 267702; Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871); che, infine, la minore età dei discendenti rappresenta *in re ipsa* una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a

contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, cit.; Sez. 6, n. 20636 del 02/05/2007, Cerasa, Rv. 236619).

In particolare, la Corte d'appello ha posto in rilievo le qualificate mansioni lavorative svolte dall'imputato, la sua titolarità della casa familiare, la completa assenza di contributi economici al mantenimento del figlio, la mancata allegazione di qualsiasi elemento a discarico. E, a tali osservazioni, il ricorso sostanzialmente non replica nulla.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

E' di solare evidenza ~~l'assenza~~ - come puntualmente la sentenza osserva - che, dovendo provvedere da sola al mantenimento del figlio, la parte civile abbia ritratto un danno patrimoniale immediato, in termini di maggiori spese e di conseguente distrazione di sostanze economiche dalle proprie esigenze personali, oltre che una sofferenza psicologica, remunerabile come danno non patrimoniale, a norma degli artt. 185, cod. pen., e 2059, cod. civ..

4. Manifestamente infondato, nella parte in cui deduce l'assenza di motivazione sul punto, e comunque generico sotto il profilo dei contenuti, è il terzo motivo di ricorso, in punto di *quantum* del danno morale.

4.1. La sentenza, infatti, fa espresso riferimento al «grado di disagio» ed alla «intensità della apprensione», con valutazione senza dubbio ragionevole, se si pensa alla protrazione per anni della condotta ed all'assenza di qualsiasi contribuzione; e, anche sotto questo aspetto, il ricorso nessun argomento specifico deduce a confutazione.

4.2. Manifestamente infondata, infine, è l'osservazione per cui il diritto al risarcimento sarebbe precluso, in ragione della possibilità di regresso riconosciuta al genitore dalla legge civile verso l'altro genitore inadempiente.

Più precisamente, l'art. 316-*bis*, cod. civ. (in vigore dal febbraio 2014, e quindi già all'epoca dei fatti), come già, ancor prima, l'art. 148, stesso codice, dà facoltà al genitore di chiedere al giudice civile il versamento diretto, in proprio favore, di una quota dei redditi del genitore inadempiente, a titolo di contributo per il mantenimento del loro figlio minore. Nulla, però, permette di ritenere che tale forma di distrazione coattiva di una quota di reddito, che ha natura sostanzialmente indennitaria, rappresenti il rimedio esclusivo a disposizione dell'altro genitore, non essendovi ragione per negargli il diritto al risarcimento del maggior danno secondo le regole generali, laddove ne ricorrano i presupposti: ciò che certamente accade qualora la condotta inadempiente assuma rilevanza penale, con il conseguente diritto della vittima di vedersi non

soltanto rimborsata l'altrui quota di spese sostenuta, ma anche risarcito l'eventuale lucro cessante e l'inevitabile *pretium doloris*.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti adottati, va fissata in tremila euro.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Angelo Costanzo

